



Federazione Italiana Giuoco Calcio  
Lega Nazionale Dilettanti  
**COMITATO REGIONALE CAMPANIA**

via G. Porzio, 4 Centro Direzionale – Isola G2 – 80143 Napoli  
Tel. (081) 5537216 – Fax (081) 5544470

Sito Internet: [www.figc-campania.it](http://www.figc-campania.it)  
e-mail-tft: [tft.campania@lnd.it](mailto:tft.campania@lnd.it)



## Stagione Sportiva 2019/2020

### Comunicato Ufficiale n. 25/TFT del 9 dicembre 2019

#### TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE – Sez. Disciplinare

#### COMUNICATO UFFICIALE N. 25/TFT (2019/2020)

Si dà atto che il Tribunale Federale Territoriale – Sez. Disciplinare

nella riunione tenutasi in Napoli il 9 dicembre 2019,

ha adottato le seguenti decisioni:

#### DISPOSITIVI

##### FASC. 114

Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); avv. I. Simeone, avv. R. Arcella; avv. M. Sepe.  
Proc.2952/13pfi19-20/MS/PM/sds del 10.09.2019 (Campionato Provinciale 3<sup>a</sup> Categoria Caserta)  
**DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:**

Sig. Zona Alfonso Davide all'epoca dei fatti Presidente e dirigente accompagnatore della società A.s.d. Treglia Calcio; calciatori: Rotondo Michele, Orecchio Vincenzo, Obasi Emmanueli e Welli Ighor; dirigenti accompagnatori sigg. Rotondo Giuseppe, De Rosa Vincenzo; La società A.s.d. Treglia Calcio.

Il Tribunale Federale Territoriale per la Campania – Sezione Disciplinare, all'esito della camera di Consiglio, ha adottato il seguente dispositivo.

##### P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale per la Campania – Sezione Disciplinare, in accoglimento del deferimento infligge per: Sig. Zona Alfonso Davide all'epoca dei fatti Presidente e dirigente accompagnatore della società A.s.d. Treglia Calcio la sanzione di mesi sei (6) di inibizione; calciatori: Rotondo Michele tre (3) giornate di squalifica, Orecchio Vincenzo due (2) giornate di squalifica, Obasi Emmanueli quattro (4) giornate di squalifica e Welli Ighor due (2) giornate di squalifica; dirigenti accompagnatori sigg. Rotondo Giuseppe la sanzione di mesi tre (3) di inibizione, De Rosa Vincenzo la sanzione di mesi due (2) di inibizione; La società A.s.d. Treglia Calcio la penalizzazione di punti quattro (4) in classifica da scontarsi nella corrente stagione ed euro 300,00 (trecento,00) di ammenda.

Così deciso in Napoli, in data 9.12.2019.

IL PRESIDENTE  
Avv. A.FROJO

**FASC. 135**

**Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); avv. I. Simeone, avv. R. Arcella; avv. M. Sepe.  
Proc.3878/113pfi19-20/MS/PM/jg del 30.09.2019 (Campionato C/5 Serie C2).**

**DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:**

**Sig. Federico Rispoli, all'epoca dei fatti dirigente della società A.S.D. Childream Football Club; la società A.S.D. Childream Football Club.**

**Il Tribunale Federale Territoriale per la Campania – Sezione Disciplinare, all'esito della camera di Consiglio, ha adottato il seguente dispositivo.**

**P.Q.M.**

**Il Tribunale Federale Territoriale per la Campania – Sezione Disciplinare, in accoglimento del deferimento infligge per: Sig. Federico Rispoli, all'epoca dei fatti dirigente della società A.S.D. Childream Football Club la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; la società A.S.D. Childream Football Club la penalizzazione di punti uno (1) in classifica da scontarsi nella corrente stagione ed euro 300,00 (trecento,00) di ammenda.**

Così deciso in Napoli, in data 9.12.2019.

**IL PRESIDENTE**

**Avv. A.FROJO**

**Publicato in NAPOLI, affisso all'albo del C.R. CAMPANIA ed inserito sul suo Sito Internet il 9 dicembre 2019.**

**Il Segretario  
Andrea Vecchione**

**Il Presidente  
Carmine Zigarelli**